



CITTA' DI RHO

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
SUI RIFIUTI**

INDICE

| | | |
|---------|---|-------|
| Art. 1 | Oggetto del Regolamento | p. 3 |
| Art. 2 | Servizio di igiene urbana | p. 3 |
| Art. 3 | Gestore del servizio | p. 4 |
| Art. 4 | Servizio di igiene urbana nelle aree del "Polo Fieristico" | p. 4 |
| Art. 5 | Presupposti del prelievo tariffario | p. 4 |
| Art. 6 | Soggetti Passivi | p. 5 |
| Art. 7 | Esclusioni dalla tariffa | p. 5 |
| Art. 8 | Commisurazione delle superfici | p. 7 |
| Art. 9 | Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio | p. 7 |
| Art. 10 | Categorie di utenza ed approvazione delle tariffe | p. 8 |
| Art. 11 | Procedimento di determinazione delle tariffe | p. 8 |
| Art. 12 | Criteri per la determinazione delle tariffe | p. 9 |
| Art. 13 | Modalità di commisurazione individuale della parte variabile afferente il conferimento dei rifiuti indifferenziati | p. 9 |
| Art. 14 | Periodi di applicazione della tariffa | p. 10 |
| Art. 15 | Tariffa per le utenze domestiche | p. 10 |
| Art. 16 | Classificazione delle utenze non domestiche | p. 12 |
| Art. 17 | Tariffa per le utenze non domestiche | p. 12 |
| Art. 18 | Scuole statali | p. 12 |
| Art. 19 | Riduzioni per le utenze non domestiche tenute a disposizione | p. 13 |
| Art. 20 | Riduzione per il recupero | p. 13 |
| Art. 21 | Tariffa giornaliera | p. 13 |
| Art. 22 | Cumulo riduzioni | p. 14 |
| Art. 23 | Agevolazioni a carico del Comune a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico | p. 14 |
| Art. 24 | Denunce | p. 15 |
| Art. 25 | Fatturazione, riscossione e rimborsi | p. 17 |
| Art. 26 | Interessi di mora | p. 18 |
| Art. 27 | Organizzazione dell'attività di controllo | p. 18 |
| Art. 28 | Controllo dei dati e poteri del Gestore | p. 19 |
| Art. 29 | Penalità | p. 19 |
| Art. 30 | Somme di modesto ammontare | p. 20 |
| Art. 31 | Informazioni | p. 20 |
| Art. 32 | Norme transitorie e finali | p. 20 |

ALLEGATO A)

ALLEGATO B)

Art. 1.
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, istituisce e disciplina la **Tariffa** comunale sui **rifiuti** così come previsto dall'art.1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità 2014) e sue successive modificazioni, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. In applicazione della previsione contenuta nell'art. 1 comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'entrata disciplinata dal presente Regolamento ha natura corrispettiva.
3. Per quanto non previsto e regolato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 2
Servizio di igiene urbana

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani di raccolta differenziata e igiene urbana assunto con deliberazione CC n. 56 del 14 novembre 2013, oltre che dalle disposizioni previste nel presente regolamento
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della gestione del servizio e dell'applicazione del corrispettivo, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi, da attività sanitarie, così come elencate nell'**ALLEGATO A)** al Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani di raccolta differenziata e igiene urbana.
5. Le sostanze elencate nel suddetto **ALLEGATO A)** sono assimilate ai rifiuti urbani se la produzione per unità di superficie, riferita alla superficie complessiva dell'utenza al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non supera il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, aumentato del 60 %.
6. Per sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, si intendono le modalità tecniche di rilevazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio medesimo per la conseguente determinazione delle tariffe avente natura corrispettiva del servizio erogato a utenze singole o a gruppi di utenze, quali a titolo esemplificativo:
 - a. Rilevazione del volume di rifiuti;
 - b. Conteggio dei sacchetti conferiti;
 - c. Preacquisto di sacchetti standard;
 - d. Rilevazione del peso;
 - e. Rilevazione dei volumi svuotati desunti dal numero di conferimenti e dal volume del contenitore in dotazione;
 - f. Sistemi "on demand" di conteggio delle chiamate di servizio;
 - g. Dimensioni dei contenitori messi a disposizione delle utenze in maniera esclusiva;
 - h. Conteggio del numero di accessi agli Eco centri affiancati alle altre modalità di misurazione dei rifiuti;
 - i. Servizi erogabili a domanda con tariffe omnicomprensive affiancati alle altre modalità di misurazione dei rifiuti.

Art. 3
Gestore del servizio

1. Gestore del servizio è il soggetto che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 202 del D.Lgs. 152/2006.
2. La tariffa, conformemente a quanto disposto dall'art. 1 comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal prelievo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il prelievo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, ovvero in tempo utile per l'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente, il soggetto gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il piano finanziario degli interventi relativi al servizio. Pertanto il soggetto gestore del servizio provvederà alla redazione del piano finanziario conformandosi a quanto stabilito dalla normativa al tempo vigente, e quanto previsto nei successivi artt. 11 e 12.
5. Il soggetto gestore del servizio è obbligato a fornire tutti i dati necessari all'Amministrazione comunale per la determinazione della tariffa, oltre a sottostare a tutti gli obblighi previsti dall'apposita convenzione per la gestione del servizio e dalle altre norme del presente Regolamento e comunque previste dall'ordinamento vigente

Art. 4
Servizio di igiene urbana nelle aree del "Polo Fieristico"

1. Tutti i rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti nelle aree interne ed esterne del centro espositivo di Fiera Milano e ricadenti sul territorio di Rho devono essere conferiti al Gestore del servizio individuato dal Comune di Rho. Le attività ivi svolte potranno essere oggetto di apposita convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione comunale, il soggetto che gestisce i servizi comuni del Polo Fieristico ed il gestore del servizio.

Art. 5
Presupposti del prelievo tariffario

1. Presupposto per l'applicazione del prelievo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a. locali le strutture stabilmente infisse al suolo chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. aree scoperte sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti non chiudibili da ogni lato verso l'esterno, come tettoie, portici, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi a pagamento.
3. Sono escluse dal prelievo:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi, le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. E' fatto obbligo specifico in capo al proprietario di denunciare, nel rispetto dei termini e con le modalità prescritte nel regolamento, ogni variazione della situazione di fatto che influisca sull'applicazione o riscossione della tariffa.

5. L'arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione potrà essere altresì supportata dal rilascio da parte degli enti competenti e anche in forma tacita di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.
6. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento relativamente all'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tariffa, così come per l'individuazione dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tariffa, si rinvia alla normativa vigente.

Art. 6 Soggetti Passivi

1. La tariffa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra possessori e detentori, ovvero tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tariffa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Gli Enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni, sono assoggettati alla tariffa sotto la ragione o denominazione sociale, con la solidale responsabilità di coloro che usano in comune i locali e le aree oggetto della tassa.
4. Per gli spazi all'interno di Fiere permanenti o temporanee, e nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile per il versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e solidalmente per le parti comuni di uso esclusivo dei singoli occupanti, fermi restando per questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivante dal rapporto obbligatorio circa i locali e le aree di uso esclusivo.
5. Con esclusivo riferimento a quanto indicato al comma precedente, potrà, su richiesta, essere attivata l'utenza in capo ai gestori dei servizi comuni, con obblighi di denuncia e pagamento ricadenti in capo a quest'ultimi.
6. Il Gestore del servizio può chiedere al soggetto come individuato al precedente comma 3 ed all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del Codice civile, fermo restando l'obbligo di quest'ultimo alla comunicazioni di cui al successivo art. 24 comma 14, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali o aree inerenti il condominio o il centro commerciale integrato.
7. Per gli immobili locati e per quelli occupati in modo saltuario, occasionale o transitorio, immobili parzialmente o totalmente arredati, immobili le cui utenze (Enel, gas, acqua, telefono) risultino anche solo parzialmente intestate all'inquilino, la denuncia ai fini della tariffa e del relativo pagamento è dovuta dal proprietario, fermo restando quanto previsto all'art. 5, comma 5;

Art.7 Esclusioni dalla tariffa¹

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, quali a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) cantine, solai, soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte dei locali con altezza inferiore a 1,5 metri per quanto previsto al successivo art. 8, comma 1 del presente Regolamento;

¹ Articolo modificato con decorrenza 01.01.2015

- c) le scale interne alle unità immobiliari e di collegamento tra unità immobiliari;
 - d) la parte degli impianti sportivi (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo etc.) riservata, di norma, alla sola pratica sportiva, il cui accesso e la cui utilizzazione sono pertanto riservati ai soli praticanti, attesa che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; sono viceversa soggetti a tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi dalla pratica sportiva, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili.
2. Non sono altresì soggetti alla tariffa:
- a) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e le relative aree di pertinenza, purché risultino anch'esse inutilizzate;
 - b) i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - c) locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti religiosi che non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, limitatamente a quelli in cui si svolgono le inerenti funzioni, e le aree accessorie pertinenziali di tali locali.
3. Le circostanze, di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, debbono esser indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. La sussistenza dei requisiti può essere verificata dal Gestore del Servizio mediante apposito sopralluogo o acquisendo informazioni e notizie presso i competenti uffici pubblici (comunali e non).
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tariffa delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente mediante documentazione idonea.
- In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo consegue la predetta produzione di rifiuti speciali non assimilati, sono escluse dalla superficie assoggettabile alla tariffa i magazzini ad esse funzionalmente ed esclusivamente collegati, intendendosi per tali quelli esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o semilavorati utilizzati nel processo produttivo o di prodotti finiti conseguenti al medesimo processo svolto sulle suddette aree di produzione. Restano assoggettati a tariffa i magazzini destinati, anche solo parzialmente, al deposito o lo stoccaggio di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle suddette aree di produzione o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
5. A titolo esemplificativo, sono considerate escluse dalla determinazione della superficie assoggettabile a tariffa:
- a) le superfici di insediamenti industriali ed artigianali, limitatamente alle porzioni di essi sulle quali le lavorazioni comportano la produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani; in ogni caso sono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi;
 - b) le superfici di insediamenti commerciali e di servizi limitatamente alle porzioni di essi sulle quali si generano rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - c) le superfici dei locali ed aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono viceversa soggette alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, mentre sono in ogni caso esclusi totalmente da tassazione le superfici dei fondi agricoli;
 - d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione ed ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale degenza, ma solo quelle che ospitano

pazienti affetti da malattie infettive. Sono viceversa soggetti alla tariffa le superfici delle strutture sanitarie adibite a; uffici, magazzini e locali uso deposito, cucine e locati di ristorazione, sale di degenza che non ospitano pazienti con malattie infettive, eventuali abitazioni, vani accessori ai predetti locali.

6. Le circostanze di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo, debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione. Per beneficiare di tale esclusione, gli utenti devono altresì presentare, su apposito modello messo a disposizione dal Gestore del Servizio, una dichiarazione di produzione di rifiuti speciali non assimilati, con l'indicazione di aver provveduto allo smaltimento degli stessi in osservanza alla normativa vigente.
7. Nel caso in cui, per le particolari caratteristiche delle superfici utilizzate, delle strutture presenti sulle stesse, ovvero dell'attività esercitata, non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano i rifiuti speciali non assimilati, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per l'attività produttiva, ridotta a titolo di esclusione forfetaria:
 - a) del 40% (resta tassato il 60% della superficie) per le attività industriali e commerciali;
 - b) del 35% (resta tassato il 65% della superficie) per le autocarrozzerie, autofficine ed elettrauto;
 - c) del 25% (resta tassato il 75% della superficie) per le lavanderie a secco;
 - d) del 25% (resta tassato il 75% della superficie) per le tipografie, stamperie, vetrerie ed incisioni;
 - e) del 25% (resta tassato il 75% della superficie) per le attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili);
 - f) del 15% (resta tassato l'85% della superficie) per i laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici e odontotecnici;
 - g) del 15% (resta tassato l'85% della superficie) per attività di produzione di allestimenti od insegne, distributori di carburante, autolavaggi, autorimessaggi.
8. L'esclusione totale o forfetaria di cui ai commi precedenti è verificata tramite apposita istruttoria tecnica da parte del Gestore del Servizio, il quale è tenuto a comunicarne l'esito al richiedente.
Ai sensi dei successivi articoli 24 e 25 comma 2, l' esclusione tariffaria troverà applicazione a decorrere dal giorno di accoglimento della denuncia originaria o di variazione. Il Gestore verifica le informazioni dichiarate secondo quanto previsto al successivo art. 28.
E' facoltà del Comune, previa acquisizione dal Gestore del Servizio, di comunicare alla competente Azienda Sanitaria Locale l'elenco dei soggetti che hanno presentato la richiesta per la suddetta esclusione, ai fini delle verifiche di legge.

Art. 8

Commisurazione delle superfici

1. Nelle more dell'attuazione delle previsioni contenute all'art. 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 la superficie sia delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sia delle altre unità immobiliari assoggettabile a tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte avente l'altezza minima di m. 1,50.
2. Al fine dell'applicazione della tariffa si potranno considerare le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti - Ta.R.S.U. (D.lgs. 507/93), T.I.A.1 (D.lgs. 22/97) e TARES (DL n. 201/2011) fatti salvi i poteri del gestore ai sensi del successivo art. 28 del presente Regolamento.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Art. 9

Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati è svolto in regime di privativa. La tariffa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani di raccolta differenziata e igiene urbana, nonché nel caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tariffa è dovuta nella misura massima del 20%, limitatamente al periodo di permanenza di tale situazione, su richiesta documentata del contribuente.

Art. 10

Categorie di utenza ed approvazione delle tariffe

1. Agli effetti dell'applicazione della tariffa i locali e le aree, secondo l'uso a cui sono destinati, sono suddivisi in categorie specificatamente elencate nell'**ALLEGATO A)** al presente Regolamento.
2. Stabilite le tariffe da parte dell'Amministrazione, il Consiglio Comunale può, per motivi di carattere sociale, di tutela della salute, di prevenzione delle attività illecite o di sostegno allo sviluppo delle attività economiche, ridurre le stesse, sia individualmente, sia per categoria, facendosene carico ed iscrivendo il minor gettito derivante in apposito capitolo del bilancio di previsione, in ogni caso nel rispetto dei limiti di copertura del costo complessivo del servizio fissati dall'ordinamento vigente.
3. Per tutte le categorie di utenti nei confronti delle quali risulti possibile individuare l'effettiva incidenza dei costi a loro comunque imputabili, sostenuti dal Gestore per l'effettuazione del servizio, l'Amministrazione comunale provvederà, sussistendone le condizioni, alla determinazione di una Zona Tariffaria Omogenea prevedendo apposita modulazione della tariffa tale da generare un gettito che consenta la copertura al 100% di tali costi.
4. Ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le tariffe possono essere modificate, in aumento da parte del Consiglio Comunale anche oltre il termine di cui al comma 3 del successivo articolo 12, ma comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento, mediante proprio provvedimento motivato e previa verifica con il Gestore dell'insistenza di economie nella gestione del servizio stesso che possano evitare la modifica tariffaria. Tale procedimento potrà essere attivato qualora sopravvengano nel corso dell'anno comprovati eventi eccezionali non preventivamente programmati e non dipendenti dal gestore del servizio che configurino un costo del servizio in misura superiore a quello preventivato in sede di approvazione delle tariffe. Sarà inoltre facoltà del Consiglio Comunale procedere ad una riduzione tariffaria nei termini di cui al primo periodo del presente comma qualora si realizzino situazioni gestionali che comportino significative economie ovvero sia possibile accertare minori costi.
5. Eventuali maggiori introiti verificati a consuntivo rispetto al costo del servizio verranno scomputati in diminuzione dalla base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo.

Art. 11

Procedimento di determinazione delle tariffe

1. Il procedimento di determinazione delle tariffe risponde ai seguenti criteri:
 - a) copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- b) determinazione delle tariffe secondo il metodo normalizzato di cui all'art. 49, comma 5, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nella forma approvata con Decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 27 aprile 1999 mediante un modello di prelievo commisurato alla quantità di rifiuti prodotti e conferiti dalla singola utenza, e pertanto al servizio reso, secondo contenuti di corrispettività, realizzato attraverso un sistema di rilevazione volumetrico.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

Art. 12

Criteria per la determinazione delle tariffe

1. La tariffa comunale sui rifiuti e servizi è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione.
2. La tariffa si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, così come previsto dall'art. 1, comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed è commisurata sia alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie sia alla quantificazione volumetrica della frazione indifferenziata in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte secondo la metodologia di seguito descritta.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se assunta successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. Nell'ipotesi in cui non si sia provveduto alla approvazione del Piano Finanziario e alla determinazione delle tariffe entro il mese di gennaio, il soggetto gestore può provvedere all'emissione di una rata di acconto commisurata alle tariffe approvate per l'esercizio precedente, l'acconto verrà computato in detrazione alla prima fatturazione utile e successiva alla approvazione delle tariffe da parte dell'Amministrazione.
6. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ad ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
7. La tariffa è articolata nelle fasce di:
 - a) **utenza domestica**, comprendente i luoghi di civile abitazione;
 - b) **utenza non domestica**, comprendente tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
8. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4a e 4b, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 13

Modalità di commisurazione individuale della parte variabile afferente il conferimento dei rifiuti indifferenziati

1. La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche è commisurata alla quantità dei rifiuti non differenziati prodotti e viene determinata secondo quanto previsto dall'**ALLEGATO B)** al presente Regolamento.

2. Al fine di determinare le quantità della frazione indifferenziata conferita dalla singola utenza viene approntato dal soggetto gestore idoneo sistema di commisurazione a base volumetrica.
3. Secondo i parametri indicati nell'**ALLEGATO B)** al presente Regolamento viene definito un coefficiente di compattazione (kg/l), al fine di determinare, sulla base dei dati di produzione rifiuti di cui al punto successivo, il volume da mettere a disposizione di ogni singola utenza per il conferimento della frazione indifferenziata dei rifiuti.
4. Sulla base dei coefficienti di produzione dei rifiuti individuati dal DPR 158/99, valutati i dati dell'osservatorio nazionale rifiuti ed in considerazione dei dati storici relativi alla quantità di rifiuti effettivamente smaltita, viene determinata per ogni singola tipologia di utenza domestica e non domestica una soglia standard o minima di produzione rifiuti.
5. Con riferimento alla stima di produzione rifiuti effettuata secondo quanto previsto nei commi precedenti, viene consegnata all'utenza (ovvero l'utenza provvederà al ritiro di) idonea dotazione minima di contenitori .
6. Nella fase di prima applicazione, in presenza di eventuali errori riscontrati sulla quantificazione o sulla trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati inerenti la consegna dei sacchetti e/o il conferimento della frazione di rifiuto indifferenziata, si potrà procedere alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in base a criteri di presunzione semplice, ai sensi degli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile, nei seguenti modi:
 - a) in caso di perdita o danno completo ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, si farà riferimento alle modalità di calcolo della parte variabile con applicazione del metodo presuntivo previsto dal DPR 158/1999;
 - b) in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente a quello della perdita del dato.

Art. 14

Periodi di applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 24, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15

Tariffa per le utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) utenze domestiche residenti;
 - b) utenze domestiche non residenti.

2. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall'Anagrafe del Comune.
3. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del primo gennaio di ciascun anno, mentre per i nuclei familiari sorti successivamente alla predetta data si considera il numero di componenti alla data di attivazione dell'utenza. Al fine di determinare i componenti del nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per i non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti del nucleo familiare nei termini previsti per le denunce, parimenti vi è obbligo di denuncia per i residenti la cui composizione familiare anagrafica non rispecchia la composizione di fatto.
4. Le variazioni anagrafiche intercorrenti tra il primo gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno hanno efficacia dalla data in cui sono avvenute.
5. Gli importi ricalcolati, sulla base delle variazioni di cui al comma precedente, sono conguagliati nella prima fatturazione utile.
6. Il soggetto gestore è autorizzato a considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di idonea autocertificazione, nei seguenti casi:
 - a) persona collocata in casa di riposo o di cura con degenza stabile o comunque non inferiore a 5 giorni settimanali;
 - b) persona detenuta in istituto penitenziario;
 - c) persona che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a sei mesi.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, in presenza di schede anagrafiche distinte, su richiesta degli utenti medesimi, la tariffa è calcolata nei seguenti modi:
 - in ragione della superficie effettiva, nel caso in cui le superfici utilizzate dai singoli nuclei siano distintamente individuabili/imputabili, ed il numero di occupanti corrispondente al nucleo anagrafico;
 - in ragione della superficie complessiva dell'unità immobiliare e della somma del numero dei componenti dei singoli nuclei famigliari, nel caso in cui le superfici utilizzate non siano distintamente individuabili/imputabili.
8. Per i non residenti che non denuncino i componenti del nucleo familiare ovvero si rifiutino di rispondere a questionari o di produrre documenti, si dovrà tenere conto della seguente tabella di deduzione presuntiva del parametro numero occupanti in funzione del parametro superficie abitazione elaborata in osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento edilizio del Comune di Rho.

Tabella di deduzione presuntiva del parametro numero componenti il nucleo familiare dal parametro superficie abitazione

| Superficie abitazione mq. | Nr. componenti il nucleo familiare |
|---------------------------|------------------------------------|
| fino a 35 | 1 |
| fino a 50 | 2 |
| fino a 65 | 3 |
| fino a 85 | 4 |
| fino a 105 | 5 |
| oltre 105 | 6 |

9. Le cantine o gli altri simili luoghi di deposito, se condotte da persone fisiche priva nel comune di utenza abitative, si considerano utenze non domestiche.
10. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
11. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche viene determinata:
 - a) utilizzando i coefficienti di produttività dei rifiuti per metro quadro indicati nel DPR 158/99;
 - b) in base alla quantità di frazione indifferenziata raccolta presso ciascuna utenza secondo la metodologia descritta nell'art. 13 ed alle tariffe previste per unità di rifiuto conferita.
12. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa e del limite minimo di conferimento sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'**ALLEGATO A)** del presente Regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tariffa, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Per le unità locali presenti in luoghi diversi si farà riferimento all'effettiva attività svolta nell'unità locale.
4. Per le superfici scoperte è tuttavia possibile applicare la tariffa corrispondente alla specifica tipologia d'uso alle superfici con autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economico o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 17

Tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie, come determinato dal comune in sede di approvazione delle tariffe all'interno degli intervalli fissati dal punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta. In particolare la parte variabile della tariffa sarà composta dalla quantità di frazione indifferenziata raccolta presso le singole utenze secondo la metodologia descritta nell'art. 13 e alla produttività di

rifiuti, espresso in chilogrammi al metro quadrato, secondo i coefficienti e la metodologia dettata dal DPR 158/99.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa e del limite minimo di conferimento sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 18

Scuole statali

1. La tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n.248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n.31).
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle indicate istituzioni scolastiche, in misura pari alla somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente, è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tariffa sui rifiuti.

Art. 19

Riduzione per le utenze domestiche tenute a disposizione

1. Per abitazioni tenute a disposizione s'intendono quelle detenute o possedute da persone che hanno stabilito la residenza o dimora fuori del territorio comunale, oppure la residenza all'interno del territorio comunale presso una diversa abitazione.
2. Salvo diversa specificazione nella denuncia originaria o di variazione, tali utenze si considerano con un solo occupante.
3. Per le utenze di cui al comma precedente la parte variabile della tariffa è ridotta del 30%, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione che dovrà contenere anche l'indicazione dell'abitazione di residenza o dell'abitazione principale nonché la dichiarazione del soggetto passivo di non voler cedere l'alloggio in locazione, in comodato.
4. L'utente è obbligato a denunciare il venir meno delle condizioni di applicazione riduzione prevista al comma precedente entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.

Art. 20

Riduzioni per il recupero

1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett.t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:
 - a) rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi secondari e terziari) avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente, ovvero, con introduzione della misurazione della produzione, sul totale dei rifiuti prodotti (conferiti al servizio + avviati al recupero);
 - b) la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5.

4. La riduzione per il recupero non potrà essere superiore al 60% della parte variabile della tariffa calcolata secondo il D.P.R. 158/1999 e deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modello, entro il mese di febbraio dell'anno successivo e consegnando la documentazione indicata nel modello stesso. La riduzione sarà conteggiata tramite conguaglio compensativo sulla prima fattura utile. Il Gestore verifica le informazioni dichiarate secondo quanto previsto al successivo art. 28.
5. Alle utenze non domestiche che dimostrino, mediante idonea documentazione, di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accentata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero per il gestore, il tutto da comprovarsi adeguatamente, può applicarsi una riduzione della parte variabile della tariffa, nella misura massima del 20%.

Art. 21 Tariffa giornaliera

1. Il prelievo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata della percentuale del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del prelievo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art.11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Alla tariffa giornaliera si applica, sussistendone i presupposti, la riduzione per il recupero, compatibilmente con quanto previsto all'articolo 20.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del prelievo annuale.

Art. 22 Cumulo riduzioni

1. Qualora nell'applicazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento l'utente avesse diritto al riconoscimento di più riduzioni e/o agevolazioni, il limite massimo della riduzione nella parte fissa e variabile della tariffa è stabilito nella percentuale dell'80%.

Art. 23²

Agevolazioni a carico del Comune a favore di soggetti in Condizioni di grave disagio economico

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa di soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati.
2. L'accesso alle suddette agevolazioni viene riconosciuto sulla base dei seguenti criteri e requisiti:

² Articolo modificato con decorrenza 01.01.2015

- a) Possesso dei requisiti da parte dei richiedenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è presentata l'istanza, di cui al comma 5;
 - b) coincidenza tra intestatario delle fatture e richiedente;
 - c) grandezza dell'abitazione entro limiti differenziati che tengano conto della superficie espressa in mq rispetto al numero di occupanti componenti del nucleo familiare;
 - d) possedere esclusivamente l'abitazione principale ed una pertinenza in tutto il territorio nazionale;
 - e) non possedere alcun altro immobile (terreni agricoli, aree fabbricabili, fabbricati) su tutto il territorio nazionale. Tale requisito è richiesto anche per tutti gli altri componenti del nucleo familiare;
 - f) un limite massimo del valore catastale, rivalutato del 5%, dell'abitazione principale;
- a) un valore massimo ISEE;
3. I parametri numerici di cui al precedente comma sono stabiliti annualmente con apposito atto deliberativo;
 4. L'agevolazione sotto forma di contributo è riconosciuta, in maniera crescente in base al numero dei componenti, per il pagamento della Tariffa dovuta limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati ed in modo da garantire una copertura della tariffa non inferiore al 38%;
 5. L'istanza per ottenere l'agevolazione nel pagamento della tariffa deve essere presentata al Gestore del Servizio entro il 31 dicembre dell'anno in cui si vuole beneficiare dell'agevolazione con effetto per l'anno in cui la richiesta è presentata e per la tariffa dovuta per lo stesso anno.
 6. Le agevolazioni del presente articolo saranno quantificate all'interno dell'atto di determinazione delle tariffe. La somma risultante verrà posta a carico del bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione.

Art. 24 Denunce

1. I soggetti destinatari del servizio devono presentare al Gestore del servizio denuncia di occupazione originaria dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione della tariffa, siti nel territorio del Comune, entro 30 giorni dall'avvenuta occupazione, redatta sugli appositi modelli predisposti e messi a disposizione dal Gestore stesso. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.
2. Entro lo stesso termine di 30 giorni l'utente è tenuto a denunciare e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa, salvo quanto disposto al comma successivo, o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia. La mancata comunicazione delle variazioni che dipendano esclusivamente da cause non imputabili al soggetto gestore ed ascrivibili all'inerzia degli utenti, non potranno costituire presupposto per richieste di riconoscimento di somme non dovute per il periodo antecedente la denuncia od all'eventuale accertamento.
3. Le persone fisiche, iscritte all'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Rho, non hanno l'obbligo di presentazione della denuncia di variazione per i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica, i quali sono direttamente e periodicamente rilevati presso gli uffici comunali dal Gestore, che provvede al conguaglio con adeguamento della tariffa dalla data di iscrizione e/o cancellazione anagrafica. Nel caso in cui la variazione nella composizione della famiglia anagrafica faccia sorgere una nuova utenza rimane l'obbligo di denuncia in capo a tale nuova utenza.
4. La denuncia per le utenze domestiche, residenti e non residenti, originaria o di variazione, deve contenere:

- a) l'indicazione dei dati identificativi del denunciante:
 - Cognome e nome nonché luogo e data di nascita;
 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. (se posseduta);
 - Residenza;
 - Indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento;
 - Titolo per il quale viene presentata denuncia (occupante residente, non residente, proprietario, rappresentante legale, amministratore ecc.);
 - b) per i locali od area in denuncia:
 - il numero degli occupanti l'alloggio se il dichiarante è residente nell'alloggio e le generalità dell'intestatario della scheda famiglia risultante all'anagrafe;
 - Cognome e nome, luogo, data di nascita e Codice Fiscale di coloro che occupano tali superfici se non residenti;
 - l'ubicazione dell'immobile (località, via, n. civico e interno);
 - i dati catastali dell'immobile (Foglio, mappale e subalterno);
 - la superficie con indicazione di eventuale destinazione ad attività economica e/o professionale e relativo tipo di attività;
 - la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
 - la data di presentazione della comunicazione;
 - la sottoscrizione con firma leggibile.
 - L'esistenza di presupposti per la fruizione di agevolazioni o riduzioni
5. La denuncia originaria o di variazione per le utenze non domestiche, sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve contenere:
- a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
 - Cognome e nome nonché luogo e data di nascita;
 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. (se posseduta);
 - Residenza;
 - Indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento;
 - Titolo per il quale viene presentata denuncia (rappresentante legale, amministratore ecc.);
 - b) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica:
 - tipo (ente, istituto, associazione, società, ecc.)
 - la denominazione ed il relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica,
 - codice fiscale/partita IVA;
 - codice ATECO
 - la sede principale, legale ed ogni unità locale a disposizione nel territorio del comune;
 - le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
 - c) per i locali o area in denuncia:
 - l'ubicazione dell'immobile (Località, via, n. civico e interno);
 - i dati catastali dell'immobile (Foglio, mappale e subalterno);
 - la superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
 - l'attività effettivamente svolta;
 - la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
 - la data di inizio occupazione o conduzione;
 - d) la data di presentazione della comunicazione;

- e) la sottoscrizione con firma leggibile.
6. Gli stessi soggetti o i loro familiari, conviventi o incaricati, muniti d'apposita delega, devono presentare, altresì, al Gestore del Servizio la denuncia di cessazione dell'occupazione o conduzione, redatta sugli appositi modelli predisposti e messi a disposizione dall'ente gestore stesso, entro 30 giorni dal suo verificarsi. La cessazione può avvenire anche a cura del Gestore nel caso in cui sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili riferiti alla fine dell'utilizzo del servizio (quali ad esempio cessazione di servizi in rete, decessi ecc.).
 7. La denuncia di cessazione deve contenere:
 - a) le generalità del contribuente;
 - b) per ogni locale o area in denuncia:
 - l'ubicazione e i dati catastali dei locali od aree e la loro destinazione d'uso;
 - la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
 - cognome e nome dell'eventuale subentrante;
 - la data di presentazione della comunicazione;
 - la sottoscrizione con firma leggibile.
 8. Le denunce iniziali, di variazione, di cessazione possono essere consegnate: direttamente, in via telematica con posta certificata, spedite per posta e tramite fax, in tal ultimo caso dovranno essere corredate da una fotocopia del documento d'identità del dichiarante.
 9. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento,
 10. Non sono ritenute valide le comunicazioni presentate ad uffici diversi da quelli del Gestore.
 11. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione o conduzione da parte dell'utenza.
 12. La cessazione dell'utenza decorre dal giorno stesso del ricevimento della comunicazione.
 13. L'erede che continuasse ad occupare i locali già assoggettati a tariffa ha l'obbligo di comunicare solo le modifiche avvenute.
 14. In deroga a quanto disposto nei commi precedenti è fatto specifico obbligo all'amministratore di condominio di comunicare le variazioni intervenute di diretto interesse ai fini della quantificazione dell'importo tariffario e dell'identificazione degli utenti.

Art. 25³

Fatturazione, riscossione e rimborsi

1. La tariffa è applicata e riscossa dal Gestore del servizio così come disposto dall'art. 1 comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Il Gestore provvede alla riscossione della tariffa con le modalità ritenute più valide e convenienti, consentite dalle norme di legge vigenti. Tali modalità sono concordate preventivamente con il Comune.
3. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso, salvo diverse disposizioni di legge, in almeno 3 rate.
4. Il pagamento dei corrispettivi relativi al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data medesima e spedita al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso.
- 4 bis. Per le nuove attività aperte dal 1.1.2015 che si insediano in unità immobiliari sfitte, il pagamento è sospeso per il 1° anno di esercizio e dilazionato, con l'applicazione degli interessi legali, nei successivi 5 anni.**

³ *Articolo modificato con decorrenza 01.01.2015*

Al fine dell'applicazione del presente comma si considerano:

- a) Nuova attività qualsiasi attività in qualunque forma giuridica esercitata con esclusione di attività trasferite all'interno di Rho e/o derivanti da cambio di ragione sociale;
- b) Le attività inquadrabili ai fini della tariffa nelle categorie di utenze non domestiche N06, N07, N08, N11, N13, N14, N15 e da N17 ad N28, N30;

Le modalità di accesso e fruizione della dilazione sono demandate al Gestore del Servizio.

Restano valide tutte le disposizioni del presente Regolamento in caso di mancato pagamento alle scadenze previste o di riscossione coattiva in caso di chiusura, per qualsiasi causa, dell'attività nel periodo di dilazione.

5. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
6. Qualora le variazioni relative ai locali ed alle aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti nel caso in cui comportino un diverso ammontare della tariffa o comunque influiscano sull'applicazione e riscossione dell'entrata non siano comunicate nel rispetto dei termini e delle modalità prescritte al precedente art. 24 troveranno applicazione dal giorno dell'accoglimento della denuncia o dell'accertamento.
7. Il Gestore provvede al recupero dei crediti nei modi di legge.
8. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data in cui si è potuto accertare che sia cessata l'occupazione o la conduzione. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario nel periodo precedente. Qualora nel frattempo la tariffa sia stata applicata ad un subentrante per i medesimi locali o aree, per il rimborso si fa riferimento alla data in cui è stato assoggettato a tariffa il subentrante stesso.
9. Ai fini della prova di cui al comma precedente potranno, in via esemplificativa, essere prodotti i seguenti documenti fermo restando la facoltà per il soggetto gestore di richiedere ulteriore documentazione giustificativa:
 - disdetta del contratto di locazione;
 - bolletta recante dicitura "ultimo consumo" energia elettrica;
 - provvedimento di esecuzione di sfratto;
 - atto di compravendita o denuncia di cessione di fabbricato;
 - dichiarazione di cessazione attività agli uffici fiscali;
 - applicazione della tariffa ad un subentrante con titolo idoneo per i medesimi locali od aree.
10. L'utente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del vigente tasso legale.
11. Nei casi di errore del Gestore del servizio che incidano sull'entità della tariffa l'utente ha diritto al rimborso mediante conguaglio compensativo nella prima fatturazione utile, e nel caso in cui il conguaglio non sia possibile, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 26 **Interessi di mora**

1. In caso di pagamento oltre la scadenza, viene applicata un'indennità di mora per ritardato pagamento, in misura pari ad un interesse calcolato al tasso legale - su base annuale - per ogni giorno di ritardo dei pagamenti.
2. Gli interessi moratori di cui sopra decorreranno e saranno computati a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del pagamento della fattura emessa ai sensi dell'art. 25, comma 4, del presente Regolamento.

3. Quanto sopra viene applicato sino all'avvio da parte del gestore del procedimento di recupero crediti per la quale saranno applicati i relativi interessi di mora, spese e quant'altro previsto e determinato nelle norme tempo per tempo vigenti.
4. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

Art. 27

Organizzazione dell'attività di controllo

1. Il Gestore del servizio e gli uffici comunali, per i propri ambiti di competenza, si impegnano a collaborare, adottando tempestivamente tutti i provvedimenti ed assumendo tutti gli adempimenti necessari, al fine di gestire in modo equo e corretto l'applicazione della tariffa ed assicurare un efficace controllo ai fini della lotta all'evasione/elusione, individuando forme di comunicazione dei dati che consentano il minor aggravio di adempimenti a carico dell'utenza.
2. Il Gestore del servizio, per svolgere la propria attività, è autorizzato ad accedere, con le modalità definite in apposita convenzione, alle informazioni registrate nella Banca Dati comunale. Per garantire l'aggiornamento costante della Banca Dati comunale gli uffici comunali sono tenuti a mettere a disposizione le informazioni in loro possesso che incidono sulla determinazione della tariffa.
3. L'Ufficio Sistema Informativo Comunale deve assicurare l'integrità, la sicurezza e l'accessibilità delle informazioni contenute nella Banca Dati comunale.
4. Le parti saranno tenute, per quanto disposto dalla legge, al rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali (legge sulla privacy).

Art. 28

Controllo dei dati e poteri del Gestore

1. Il Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa, al controllo ed integrazione dei dati dichiarati in denuncia.
2. A tale scopo può richiedere agli utenti tutti i dati, le informazioni ed i documenti (planimetrie e certificazioni etc.) necessari alla verifica o per la corretta applicazione della tariffa che non siano in proprio possesso, invitare gli utenti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti, richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria non solo agli occupanti o detentori ma anche ai proprietari dei locali o aree, accedere alle banche dati in possesso del Comune nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni,
3. Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
5. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, il Gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal primo gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione in base ad elementi precisi e concordanti. A tal fine la superficie da utilizzare ai fini della determinazione della tariffa per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, non può in nessun caso essere inferiore all'80% della superficie catastale.
6. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione con raccomandata A.R. agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.

7. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Gestore o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Dell'esito, positivo o negativo, viene comunque data informazione con raccomandata A.R.
8. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere, nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art. 29 Penalità

1. In caso di omessa presentazione della denuncia, di cui all'art. 24, il soggetto gestore applicherà una penale del 200% della tariffa dovuta, ovvero del 100% in caso di prima violazione, comprensiva del risarcimento del danno subito per la mancata riscossione nei termini previsti, per il costo relativo alla procedura accertativa e per le spese di invio dell'atto di riscossione. In ogni caso l'ammontare minimo della penale non potrà essere inferiore a € 50,00.
2. Nel caso in cui la denuncia, di cui all'art. 24, risultasse infedele il soggetto gestore applicherà una penale del 100% della maggiore tariffa dovuta, ovvero del 50% in caso di prima violazione, comprensiva del risarcimento del danno subito per la mancata riscossione nei termini previsti, per il costo relativo alla procedura accertativa e per le spese di invio dell'atto di riscossione. In ogni caso l'ammontare minimo della penale non potrà essere inferiore a € 50,00.
3. Nel caso di denuncia tardiva presentata oltre i termini di cui all'art. 25, commi 1 e 2, ma comunque entro e non oltre 90 giorni, si applica la penale del 12,50 per cento della tariffa dovuta, oltre le spese di invio dell'atto di riscossione.
4. Le penalità indicate nei commi 1, 2, 3 sono ridotte ad un quarto se entro il termine di 60 giorni interviene adesione dell'utente con il pagamento della tariffa dovuta, e delle penalità.
5. In caso di omesso o parziale pagamento o di pagamento effettuato oltre la scadenza indicata in fattura, il soggetto Gestore provvederà al recupero delle spese sostenute prima dell'avvio della riscossione coattiva (ad es. spese di invio dell'eventuale sollecito).

Art. 30 Somme di modesto ammontare

1. Il Comune o il Soggetto Gestore del Servizio non procedono all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti vantati nei confronti dell'utenza, a titolo di tributo o di tariffa, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 10 per anno.

Art. 31 Informazione

3. L'Ente ed il Gestore del Servizio concorderanno modalità di comunicazione affinché il presente Regolamento e, in particolare, la costruzione tariffaria e le modalità applicative vengano portati, in tempo utile, a conoscenza degli utenti.

Art. 32 Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Dalla stessa data è soppressa la Tariffa sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14, comma 29 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la tariffa soppressa.
3. Il Comune o il Soggetto Gestore eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
4. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
5. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.